

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 APRILE 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (1111-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
BOGGIO (DC) 6, 17, 18
COVATTA (PSI), relatore alla Commissione 2, 3, 4
e *passim*
DEL NOCE (DC) 23
VALENZA (PCI) 13, 15, 18
VELLA (DC) 20

«Celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America» (1258)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 23, 26, 28
BOGGIO (DC) 28
DEL NOCE (DC), relatore alla Commissione . 23
GULLOTTI, ministro dei beni culturali e ambientali 26
TAVIANI (DC) 23
VALENZA (PCI) 28

I lavori hanno inizio alle ore 19,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (1111-B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Covatta di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, la Camera dei deputati ha modificato il testo dell'articolo 3 da noi licenziato, inserendo nel Consiglio nazionale dello spettacolo tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di *films*; tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali; tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale; tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima. Vengono quindi aggiunte presenze rispetto alle precedenti.

L'altro ramo del Parlamento ha anche modificato alcuni aspetti, peraltro non sostanziali, del titolo II, relativo alle agevolazioni fiscali. Si tratta di precisazioni sulle modalità di concessione dei benefici fiscali. All'articolo 11 si stabilisce, infatti, che il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo per l'applicazione delle norme degli articoli precedenti, deve essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Vuole spiegarci le ragioni di queste modifiche di natura fiscale?

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Senz'altro. Si tratta di una precisazione prevista dal primo comma, relativa a investimenti nel settore cinematografico, che non può comunque eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che

non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei *films* e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento. Si tratta di una norma volta a garantire, rispetto a possibili utilizzazioni fraudolente delle agevolazioni fiscali, che si tratti realmente di un investimento.

PRESIDENTE. Se il progetto degli investimenti non avesse applicazione, cosa succederebbe?

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Noi prevediamo che le agevolazioni siano concesse per la produzione, pertanto se non si produce non vi è agevolazione. Questa precisazione è stata introdotta dalla Camera allo scopo di fornire ulteriori garanzie onde evitare che dietro la forma di società volte alla produzione cinematografica si celino altre forme di speculazione finanziaria.

La stessa modifica è stata poi apportata all'articolo 8, mentre l'articolo 11 (che prevede la temporaneità e le modalità delle agevolazioni fiscali), è stato ulteriormente precisato dalla Camera nel senso che il decreto del Ministero delle finanze per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II del disegno di legge deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano la sede legale e l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni. Anche questa norma di cautela è volta ad evitare che una fraudolenta applicazione della legge si presti ad esportazioni di capitali o altre forme di speculazione finanziaria.

All'articolo 12 sono state apportate alcune modifiche significative. La prima è volta a meglio definire i benefici delle erogazioni liberali, nel senso che la Camera dei deputati ha ritenuto di dover aggiungere l'avverbio «esclusivamente» alla definizione di enti od istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano attività nello spettacolo. Vi è poi la soppressione del terzo comma, in quanto la previsione in esso contenuta è già inserita nell'articolo 11 il quale stabilisce che la competenza rispetto alla regolamentazione di questa materia è devoluta al Ministro delle finanze di concerto col Ministro dello spettacolo. Un'altra modifica è quella riguardante il quarto comma. Mentre il testo votato dal Senato prevedeva, infatti, che le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluissero, nella loro totalità, all'entrata dello Stato, la Camera ha modificato questa norma stabilendo che esse costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare.

Sull'articolo 14 gli onorevoli colleghi ricorderanno che già in sede di approvazione del disegno di legge da parte di questa Commissione si svolse una discussione che non ebbe per argomento soltanto la questione cosiddetta di principio, ma anche le modalità di adempimento dei principi che si volevano sostenere. Di fatto, la formulazione alla

quale era pervenuta la Commissione, era tale – come peraltro già in quella occasione si fece presente – da non essere efficace rispetto all'obiettivo di escludere la produzione di *films* pornografici dai benefici previsti da questo disegno di legge, inoltre rischiava di avere una serie di effetti collaterali non voluti che sarebbero stati fortemente negativi. Il problema era che, nel momento in cui si evocavano i criteri che regolano la programmazione obbligatoria in base alla «legge Corona», non si teneva conto del fatto che la richiesta di programmazione obbligatoria è una richiesta volontaria, per cui i *films* «a luce rossa» possono facilmente sottrarsi; ma soprattutto non si teneva conto del fatto che dalla programmazione obbligatoria sono esclusi i *films* di produzione straniera, nonché quelli realizzati in coproduzione tra imprese cinematografiche e RAI, che rappresentano buona parte della produzione italiana.

La nuova formulazione dell'articolo 14, invece, mi sembra sia tale da garantire il rispetto del principio in forma più efficace. Essa recita: «Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del *film* nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213». L'articolo qui citato era richiamato già nell'articolo votato dal Senato e riguarda lo sfruttamento volgare del sesso. I commi 2, 3, 4 e 5 richiamati nel secondo comma di questo nuovo articolo sono quelli che regolano la programmazione obbligatoria da parte delle sale di esercizio. Essa consiste nel programmare i *films* ammessi per 25 giorni ogni trimestre, comprese tre domeniche.

PRESIDENTE. Se una sala proietta, per cinque giorni alla settimana, *film* non ammessi nel numero stabilito dal citato articolo 5, nell'arco dei tre mesi previsti, i *film* ammessi, ottiene il beneficio oppure no?

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente. Nel nostro ordinamento non abbiamo altra sanzione.

PRESIDENTE. Ma allora praticamente si premiano anche le sale che programmano *films* pornografici! Senza dire che anche la norma contenuta nel comma precedente è sostanzialmente ipocrita. Infatti concediamo i benefici per la parte degli utili prodotti da quei *films* non scandalosi anche a ditte che producono *films* scandalosi. Il punto è questo.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Ma nel nostro Paese non esiste l'albo degli irretiti da censura cinematografica: esiste una libera attività produttiva alla quale si rivolge il disegno di legge in esame. Noi regoliamo questa attività secondo le leggi che disciplinano la produzione cinematografica.

PRESIDENTE. È molto strano che tra me e lei, senatore Covatta, le pareti si scambino. Lei difende il libero mercato e io, viceversa, difendo il mercato regolato.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. In questo caso però lei rischia di difendere, oltre il mercato regolato, anche qualche regola ulteriore e non del tutto necessaria.

Comunque, se mi consente di concludere la mia esposizione, le faccio presenti le seguenti osservazioni. Questo provvedimento, essendo di carattere finanziario, non può contenere regole che modifichino il regime di governo della produzione cinematografica previsto da altre leggi. La produzione e la distribuzione cinematografica in Italia sono regolate dalla «legge Corona» del 1965 più volte richiamata in questo articolo. Noi sappiamo che il Ministro del turismo e dello spettacolo proporrà al Consiglio dei Ministri e al Parlamento una nuova legge per il cinema. In quella sede si potrà affrontare in forma distesa la questione della produzione dei *films* pornografici.

In ogni modo, l'attuale formulazione dell'articolo 14 mi sembra assolutamente adeguata ad evitare che gli utili dei *films* esclusi dalla programmazione obbligatoria possano essere detassati o, per meglio dire, possano ottenere le agevolazioni fiscali previste. Quindi mi sembra che tale articolo risponda allo spirito dell'emendamento che venne approvato in questa Commissione. Allo stesso modo ritengo che i benefici previsti dalla «legge Corona» del 1965 per le sale cinematografiche che adempiono le regole della programmazione obbligatoria possano essere concessi con questo disegno di legge. In altri termini, non innoviamo rispetto ad una situazione consolidata, che è quella per cui le sale cinematografiche che proiettano *film* secondo la programmazione obbligatoria hanno certe regole da rispettare.

Vorrei anche farle presente, signor Presidente, che i *films* esclusi dalla programmazione obbligatoria, quelli cioè che occupano la programmazione delle sale al di là dei 25 giorni ogni trimestre, non sono necessariamente *films* pornografici; sono anche i *films* stranieri e i *films* prodotti dalla RAI con le case cinematografiche. Faccio alcuni esempi. Un *film* escluso dalla programmazione obbligatoria è «Kaos» dei fratelli Taviani perchè prodotto dalla RAI; un altro *film* escluso è «Ghostbusters», perchè americano. Nel richiamare i criteri dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 della «legge Corona», facciamo quindi riferimento ad una griglia già molto restrittiva.

Se poi, signor Presidente, vuole conoscere la mia opinione su questo argomento, penso che sia del tutto ipocrita immaginare di poter colpire il fenomeno della pornografia attraverso forma surrettizia di censura come questa. Più logico sarebbe semmai provvedere a distinguere la produzione e la distribuzione di questo tipo di *film* da quella dei *film* di genere diverso, come si fa in altri Paesi europei, in cui la produzione e la distribuzione dei *film* «a luce rossa» è completamente separata dal circuito dei *films* non pornografici. Questo credo sia un modo concreto di affrontare il problema, mentre tutti gli altri hanno una serie di conseguenze collaterali e secondarie che costituiscono un rimedio peggiore del male.

PRESIDENTE. Approvando questo articolo, praticamente poniamo in essere un precedente che ci lega le mani.

Ringrazio, comunque, il senatore Covatta per la sua illustrazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BOGGIO. Prendo la parola solo per fare alcune affermazioni che anticipano la mia dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ritengo che questa sera si debba approvare il disegno di legge in modo da evitare che torni alla Camera; se perdiamo un'occasione di tanta importanza, ci assumiamo la responsabilità di porre in grave crisi lo spettacolo italiano.

In sede di dichiarazione di voto finale esporrò alcune opinioni e alcuni apprezzamenti; in questo momento, ripeto, desidero soprattutto sottolineare che questa sera dobbiamo trovare la migliore buona volontà per approvare il provvedimento.

Detto questo, ritengo di poter affermare che è necessario prepararci ad affrontare una seria riforma dello spettacolo. A mio avviso, infatti, piuttosto che una riforma di settore è più utile un'agile riforma generale dello spettacolo. Sarà questa una materia su cui le varie forze politiche dovranno accordarsi con quel senso di civiltà che ha sempre contraddistinto i rapporti all'interno della nostra Commissione e i rapporti con il Governo. A questo proposito desidero sottolineare che i rapporti con il Governo, anche in presenza di dissensi, sono sempre stati improntati ad un'estrema cortesia, di cui do atto al ministro Lagorio, il quale ha sempre accettato con molto senso di responsabilità l'opinione altrui. A sua volta, la Democrazia cristiana, sulla stessa linea, non pretende di imporre alcunchè, anche se, come è suo diritto e suo dovere, cercherà di far valere al massimo le proprie posizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Annuncio che voterò in senso contrario agli articoli che verranno posti in votazione.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati,

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

- c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
- g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1983, n. 300;
- h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);
- l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
- m) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
- n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;
- q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
- s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;
- t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di *films*;
- w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;
- x) tre rappresentanti delle organizzazioni degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;
- y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;
- z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I

singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*) ed *o*) sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere *p*), *r*), *s*), *t*), *u*), *v*), *w*) e *x*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *z*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purchè le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo, il quarto e il quinto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il settimo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO II
AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 7.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico)

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi *film* dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo del *film* e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei *film* e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i *film* e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei *film* e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto e quinto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 7 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

*(Agevolazioni per reinvestimenti
nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante)*

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve avere luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto e il quinto comma non sono stati modificati.
Metto ai voti l'articolo 8 con la modificazione accolta.

È approvato.

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

*(Temporaneità delle agevolazioni fiscali
e relative modalità di applicazione)*

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Oneri deducibili ai fini fiscali)

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare».

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare».

Tale articolo è stato interamente modificato dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

*(Ambito di applicazione
delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico)*

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del *film* nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

VALENZA. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che il nostro Gruppo voterà contro l'articolo 14. Infatti, anche se le modifiche apportate dalla Camera hanno in un certo senso attenuato gli aspetti negativi, rimangono ugualmente quelle ragioni di principio e di merito che ci indussero, soli in questa Commissione, a votare nel corso del precedente dibattito contro tale articolo.

I colleghi democristiani, che in quella occasione proposero l'introduzione dell'articolo 14, ricorderanno come io, invitandoli a ritirarne il testo, li abbia messi inutilmente in guardia, prevedendo che si sarebbero scatenate aspre polemiche e movimenti di protesta col rischio di vedere dividere il mondo dello spettacolo, che ha invece quanto mai bisogno di unità per superare la crisi e lo stato di difficoltà e di sottosviluppo in cui versa. Sono stato facile profeta: il movimento si è sviluppato in tutto il paese e le manifestazioni e le prese di posizione hanno contribuito in modo determinante ad un ripensamento, inducendo alle modifiche approvate dalla Camera che però, seppur positive, non ritengo sufficienti.

Noi ci siamo battuti per la difesa, in ogni caso, della libertà artistica e di espressione, contro ogni forma di censura. Abbiamo sostenuto chiaramente che, mentre consideriamo utile e necessaria la salvaguardia dei minori e dell'età evolutiva, i cittadini non debbono essere sostituiti né dalla magistratura né dalla polizia nella loro capacità di giudizio. Si deve fare affidamento sul libero dibattito, sulla critica che corregge il costume ed il gusto, senza ricorrere a norme repressive.

Per queste ragioni di principio, nel corso del precedente dibattito, votammo contro l'articolo in questione. La nostra decisione però non fu dettata solo da tali motivazioni. Ci sembrava, infatti, che la norma colpisse duramente la produzione, la distribuzione e gli imprenditori nel loro complesso, instaurando una forma nuova di «censura finanziaria» che andava a detrimento proprio di quello sviluppo produttivo, che invece si vuole incentivare con il provvedimento che abbiamo votato in prima istanza alla Camera. Non mi pare che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento – come ho detto all'inizio del mio intervento – abbiano superato le nostre obiezioni di allora. Basta infatti il riferimento all'articolo 5 della legge n. 1213 per motivare il nostro voto contrario. E questo perchè pensiamo che la legge n. 1213 sia ormai obsoleta e che non vada pertanto richiamata, in nessuna delle sue parti, nei nuovi provvedimenti che riguardano il mondo dello spettacolo, anche perchè è allo studio, da parte del Ministero dello spettacolo un disegno di legge concernente nuove norme per la tutela della libertà di espressione nello spettacolo, in particolare nel cinema, e per il superamento definitivo della censura amministrativa. Inoltre la normativa prevista dall'articolo 14 va indebitamente a colpire quella parte della produzione non compresa nella programmazione obbligatoria.

Per le ragioni che ho esposto, il nostro Gruppo voterà contro l'articolo 4 e si impegnerà a sviluppare un'azione nel paese e in tutti gli

ambienti dello spettacolo affinché ogni riferimento alla legge n. 1213, sul quale si basa la norma al nostro esame non sia trasferito in nessun nuovo provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Anch'io desidero intervenire per dichiarare che voterò contro l'articolo 14, articolo che invece approvai nella sua precedente formulazione. La norma in questione ha una storia che dobbiamo brevemente ricordare: il suo testo fu proposto dai colleghi del Gruppo democristiano con un emendamento che venne approvato dalla maggioranza. Io, che ero risolutamente contrario al complesso del disegno di legge, - e ripeterò poi le ragioni di tale mia opposizione - ritenni, per ovvie ragioni di coscienza, di dover votare a favore dell'emendamento proposto dai colleghi democristiani che, come ho detto, fu approvato diventando articolo 14 del disegno di legge.

Debbo altresì rassicurare il senatore Valenza che, in questo caso, il problema sul tappeto non è quello della censura; tengo anzi a ricordare che io sono favorevole alla abolizione della censura così come essa è organizzata oggi nel nostro sistema legislativo e pertanto non sono sospettabile sotto questo profilo. L'articolo si riferisce invece ai benefici previsti per le ditte produttrici o per le sale cinematografiche dall'articolo 7. Ora, approvando l'articolo 14 nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, sostanzialmente si accordano benefici anche alle ditte produttrici di *film* pornografici e alle sale che tali *film* proiettano. A me questo sembra immorale.

L'amico Covatta ha giustamente ricordato, e ciò non ha fatto altro che confermarmi nel mio convincimento, che sarebbe stato tecnicamente impossibile escludere dal circuito tali ditte produttrici e sale di proiezione.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Per farlo ci vuole una legge.

PRESIDENTE. Anche questa che stiamo approvando è una legge.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Ce ne vuole un'altra.

PRESIDENTE. Leggi nel settore dello spettacolo, per alcuni anni, non ne verranno. accetto una scommessa su questo; si potevano fare, ma non si sono volute fare.

Per i motivi che ho esposto voterò dunque contro l'articolo 14. Ho anche votato contro gli altri articoli. Per un motivo di coerenza, però, ho voluto spiegare le ragioni per cui ho cambiato il mio parere sull'articolo 14 che l'altra volta, invece, aveva riscosso il mio consenso. Quindi non è esatto, se lei mi consente, sostenere che si concedono benefici per la produzione e la distribuzione di *film* esclusi dalla programmazione.

PRESIDENTE. Su questo sono d'accordo, però la stessa ditta può, a mio avviso, con una mano produrre i *film* che meritano i benefici e con l'altra mano produrre quelli che non li meritano.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Ma questi ultimi sarebbero comunque senza beneficio.

PRESIDENTE, Sono d'accordo, però il fatto immorale resta.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'altra questione che lei ha posto, si tratta di prendere atto dell'organizzazione attuale dei circuiti cinematografici. Non credo che sarà così facile arrivare ad una distinzione e quindi in qualche modo ad una legittimazione dei circuiti cinematografici a luce rossa come avviene in altri paesi europei perchè mi sembra che prevalga un altro tipo di considerazioni. Credo che sarà difficile in questo Parlamento trovare una maggioranza che per discriminare questo tipo di distribuzione e di produzione sia disposta a legittimarla.

Pertanto ritengo che la sua considerazione, rivolta alle affermazioni che ho fatto prima, non trovi motivo rispetto a questo provvedimento che non può - e rispondo anche al senatore Valenza - che applicarsi all'industria cinematografica così come è organizzata e regolata dalle leggi in vigore fermo restando che, sulla base di un disegno complessivo che tutte le forze politiche, ad eccezione del Partito liberale, hanno apprezzato nel corso di questi mesi, ci dovrà essere la riforma del settore cinematografico e anche degli altri settori; in quella sede discuteremo dell'articolo 5, dell'articolo 46 e della legge Corona nel suo insieme. Debbo dire che pertanto mi sembra di dover confermare la mia opinione positiva su questa modifica apportata dalla Camera.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Covatta, anche se non mi ha persuaso. Le sono tuttavia grato per la cura da lei posta nel tentare di persuadermi. Questa cura la considero e la gradisco come un omaggio reso alla virtù.

Metto ora in votazione l'articolo 14, nel nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 15 e 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

VALENZA. Signor Presidente, il mio intervento per dichiarazione di voto sarà breve. Perchè intendiamo concludere questo lungo lavoro, tenendo anche presenti gli impegni dell'Aula.

La nostra posizione su questa legge è stata costruttiva ed unitaria; abbiamo riconosciuto gli elementi di novità positivi, su cui non mi soffermo perchè sono già stati illustrati in una precedente riunione della Commissione. Naturalmente anche in questo provvedimento di legge vi è un rovescio della medaglia: vi sono limiti e insufficienze che voglio rapidamente richiamare. Uno dei limiti principali sta nel fatto che le risorse disponibili non consentono di garantire una vera e propria

politica di investimenti. Si ha un aumento fra i 200 e i 300 miliardi annui rispetto ai fondi stanziati dalle precedenti leggi a cui faceva riferimento il senatore Boggio: con un aumento di 200-300 miliardi all'anno non si passa automaticamente da una politica di sussistenza ad una politica di sviluppo. La dimensione delle risorse non è quella a cui miravano i proponenti del «Fondo unico dello spettacolo», allorquando avevano proposto 1200 miliardi all'anno per un triennio.

Un secondo punto debole della legge sta nella mancanza, allo stato dei fatti, di una vera contestualità con le riforme di settore, nel quadro di una riforma complessiva del sistema spettacolo.

La prospettiva della riforma non costituisce un impegno che si possa toccare con mano, anche perchè non disponiamo di alcun testo presentato dal Governo alle Camere (esistono soltanto delle bozze a carattere informale). Si potrebbe dire, con un'immagine, che, facendo l'ecografia alla «legge madre», si vede anche la figlia, ma soltanto come abbozzo.

Un terzo limite negativo, che vorrei evidenziare, è quello dell'accertamento nella gestione dei fondi. Questi sono gestiti dal Ministero, ignorando il ruolo delle autonomie locali. Non esiste alcuna ripartizione che coinvolge la responsabilità e l'iniziativa delle regioni e degli enti locali. Nonostante tutti questi limiti che ho ricordato, abbiamo ritenuto ugualmente di esprimere un voto positivo, senza peraltro rinunciare alle nostre riserve.

Quando il provvedimento è arrivato al Senato abbiamo dovuto riscontrare alcuni atteggiamenti, da parte di certe forze politiche della maggioranza - lo dico con franchezza innanzitutto al senatore Boggio, responsabile della Democrazia Cristiana all'interno della Commissione, apprezzando la sua correttezza e la sua sensibilità verso le posizioni diverse dalla sua - che hanno prodotto ritardo di circa tre mesi e mezzo rispetto al voto con cui la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge. Questo ritardo non è caduto dal cielo, qualcuno lo ha provocato: la responsabilità ricade su quelle prese di posizione che hanno portato ad emendare il disegno di legge, mentre invece occorre limitarsi a dare un indirizzo politico al Ministro, come noi proponevamo, con uno o più ordini del giorno, fatte salve soltanto le modifiche che erano necessarie sul piano tecnico, secondo quanto suggerito dalla Commissione finanze e tesoro.

Questa, infatti, ci aveva posto un problema serio, richiamando la nostra attenzione sul pericolo di aprire la strada ad evasioni fiscali o ad abusi, di cui l'esigenza di precisazioni e correzioni sui punti in cui la legge si presentava lacunosa. Quelle erano le uniche modifiche da introdurre. Gli emendamenti di altra natura sono stati all'origine del ritardo, e le responsabilità se la sono assunta quelle forze politiche, innanzitutto la Democrazia cristiana, che hanno insistito su tali modifiche. Estremamente grave è stato poi l'introduzione dell'articolo 14, che ha determinato una situazione di sospensione di incertezza, col rischio della paralisi.

Questi fatti nuovi, che si sono verificati al Senato, ci hanno indotto a rivedere il nostro atteggiamento, che era stato quello di un voto positivo sul complesso della legge. Ritornato il provvedimento alla Camera, su di esso il Gruppo comunista si è astenuto, dando più rilievo alle nostre

riserve e in modo particolare alla nostra opposizione all'articolo 14. Anche noi, qui al Senato, riteniamo di doverci uniformare a quel voto, non per imitazione, ma perchè diamo la stessa valutazione dei fatti non positivi, che, nel frattempo, si sono verificati. Abbiamo agito per evitare che la legge ritornasse alla Camera per la seconda volta, trattandosi di un provvedimento utile per la vita dello spettacolo. Col voto di astensione intendiamo sottolineare le nostre riserve e, nello stesso tempo, un rinnovato impegno per avviare un processo riformatore. Al riguardo non ci facciamo molte illusioni, perchè per attuare delle serie riforme occorrono nuovi rapporti tra maggioranza e opposizione e la ricostruzione di un clima unitario tra le forze riformatrici. Lavoreremo perchè questo avvenga. Perciò questo nostro voto non significa arroccamento nè incertezza, ma, al contrario, una precisa volontà nella direzione delle riforme e del rinnovamento.

BOGGIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, è per me motivo di grossa responsabilità esprimere il voto a nome della Democrazia cristiana. Non mi voglio dilungare perchè nel corso dell'*iter* di questa legge abbiamo avuto modo ripetutamente di esprimere i nostri punti di vista. Voglio solo fare notare alcune cose che si sono verificate dopo l'approvazione della legge da parte del Senato, approvazione che avvenne non tramite i cosiddetti colpi di mano come qualcuno ha voluto affermare anche per quanto riguarda l'articolo 14, ma attraverso un *iter* che è stato scrupoloso, rigoroso, perfetto nella forma e nella sostanza da parte di tutti e perciò anche da parte della Democrazia cristiana, la quale ha agito sempre alla luce del sole e non ha mai fatto mistero dei propri propositi. Ho qualche obiezione, pur votando la legge, sull'articolo 3 che ha dilatato il Consiglio nazionale dello spettacolo oltre ogni misura; se un emendamento si voleva fare doveva essere in senso restrittivo per dimezzare quella assemblea. Il Consiglio nazionale - lo dico scherzando - di questo passo dovrà riunirsi in piazza Navona, perchè purtroppo il numero pletorico dei suoi componenti che ha impegnato tutte le lettere dell'alfabeto, anche di quello greco, farà sì che esso non potrà funzionare e mi dolgo che si sia rimasti insensibili alla necessità di fornire il Ministero di uno strumento così importante, in forma agile ed efficace; con le modifiche apportate, in senso peggiorativo, all'articolo 3, il Ministro purtroppo non potrà avvalersi, come sarebbe necessario, di questo Consiglio; mi auguro, comunque, che le mie previsioni risultino errate e vorrei tanto che mi si dicesse, a distanza di un anno del suo funzionamento, che il Consiglio ha funzionato in modo perfetto, ma credo di essere facile profeta affermando che questo Consiglio sarà paralizzato dal numero dei suoi componenti.

È vero - passo all'articolo 13 - che la legge è rimasta ferma al Senato perchè si potesse rimettere in discussione quella che era la sua impostazione generale iniziale, una impostazione rispettabilissima. Ringrazio il senatore Valenza di avermi dato atto di avere sempre il massimo rispetto per le opinioni altrui, ma è una posizione che non non dividevamo; non voglio ripercorrere la storia dell'articolo 13 e non ripeto quanto in esso è contenuto. Non dico che la Democrazia cristiana abbia avuto il merito esclusivo, per carità, ma ha avuto il merito

dell'attuale stesura dell'articolo 13; a questo proposito ringrazio tutti coloro i quali sottoscrissero il mio emendamento e prima di tutti il senatore Covatta che colgo l'occasione per definire (così come si sento nei suoi confronti) amico, il quale ha compreso, condiviso e sostenuto l'opportunità dell'articolo 13. Perciò viva l'articolo 13 e in questo mi permetto di essere in dissenso col senatore Valenza il quale ha recriminato che l'articolo sarebbe stato introdotto nell'aspettativa di ulteriori forme di correzione. Tra l'altro, in questa legge si è parlato di tanti articoli, mentre l'articolo chiave è il 13.

VALENZA. Ho detto che avrei preferito altri strumenti di indirizzo.

BOGGIO. Ho detto che ha recriminato cercando di cogliere questa sfumatura che lei avrebbe preferito per motivi di tempo...

VALENZA. Esatto!

BOGGIO. ... quindi cerco di comprendere esattamente il significato delle sue parole.

In conclusione il tempo che abbiamo impiegato per formulare l'articolo 13 è stato speso molto bene e mi compiaccio che questo articolo sia andato felicemente in porto.

C'è poi la questione degli oneri deducibili ai fini fiscali. Direi che la vera ragione del ritardo riguarda proprio questa spinosissima materia, sulla quale vi sono state ripercussioni interne ed esterne; è materia che ha visto illustri personalità scendere in campo.

Non voglio ripercorrere la storia perchè non è mio compito; dico semplicemente che il tempo impiegato attorno a questo argomento non è stato inutile. Credo che gli ulteriori ed ultimi approfondimenti della Camera dei deputati abbiano migliorato una posizione già consolidata al Senato dalla quale il Ministro può, a mio avviso, trarre motivi di soddisfazione.

L'articolo 14 riguarda una *vexata quaestio*. Ebbene, consentitemi di svolgere in merito alcune considerazioni di carattere personale. Sono stato attaccato come oscurantista liberticida, fanatico accusatore del cinema e così via. Le accuse che mi sono state rivolte in privato e in pubblico sono ignominiose ma non mi pento affatto di avere, a nome del mio Gruppo, sostenuto - e ringrazio il presidente Valitutti per il voto positivo al momento dell'approvazione nella lettura precedente a questa - l'emendamento poi diventato articolo 14. Affermo anche, con serena coscienza, che il testo nella prima versione aveva tutti i requisiti per essere approvato unanimemente, per trovare il consenso di tutte le forze culturali.

C'era però un'obiezione: quel testo poteva, in una interpretazione eventualmente forzata, dare adito a delle distorsioni. Era, taluni così dicevano, un colpo a mitraglia che oltre a centrare l'obiettivo poteva colpire anche altri obiettivi.

La Democrazia cristiana, non essendo di questo avviso, ritiene che quel testo fosse sufficientemente chiaro, soprattutto alla luce della discussione che intorno ad esso si è sviluppata. Tuttavia la Democrazia cristiana, consapevole delle responsabilità che incombono su tutte le

forze politiche, cercò di evitare che ci fossero possibilità di interpretazioni che soprattutto andassero a danno dei funzionari del Ministero creando un contenzioso tale da aprire le porte a situazioni in questo momento non prevedibili, tant'è vero che facemmo un sondaggio presso alcuni magistrati di varie parti di Italia e constatammo effettivamente perplessità in ordine all'applicazione dell'articolo.

Tutto ciò premesso, la Democrazia cristiana ritenne di fare atto di grande responsabilità e radunò alcuni suoi esperti, tra cui il sottoscritto in qualità di semplice coordinatore, dato che come ha detto la rivista «Panorama», sono «esperto di nulla», e sono lieto di definirmi in questa maniera. Radunai degli esperti e mi avvalsi della collaborazione del professor Balestrero e del professor Flick.

Esaminammo per cinque ore il problema e nella prima parte della nostra discussione enucleammo il significato vero dell'articolo 14 così come era stato approvato al Senato. Cercammo poi di rivestire questo nuovo articolo di una forma giuridica più stringente, tale da impedire che potessero esserci distorte interpretazioni.

Mi affrettai subito dopo a portare questo testo a conoscenza del Ministro consegnandolo al consigliere Rizzo e quella è stata la base del nuovo testo che il relatore Pillitteri ci ha fatto l'onore di firmare, tant'è vero che, confrontando il testo Flick chiamiamolo così, con il testo Pillitteri, vediamo che è la stessa cosa volta in positivo anziché in negativo, ma la sostanza non cambia.

Riteniamo, pertanto, che questo articolo riproduca in termini giuridici più stringenti quanto si affermava nella precedente formulazione. Il secondo comma che preoccupa alcune persone degne di altissimo rispetto, secondo la nostra interpretazione, e prego che si dia atto nella mia buona fede, è un comma che, riferendosi al medesimo beneficio, concerne la stessa materia del primo comma e quindi riconduce l'articolo nel suo complesso alla *ratio* dell'articolo che abbiamo precedentemente approvato.

È anche vero che il nocciolo della questione non risiede in questa disposizione, perchè giustamente il senatore Covatta ha detto che non possiamo, con questo strumento legislativo che è di limitata superficie, coprire una superficie molto più vasta come la materia della pornografia, della violenza, della depravazione, che invade alcune sale cinematografiche e certi piccoli schermi. Infatti, è intenzione della Democrazia cristiana proporre a tempo debito la modifica dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per vietare tassativamente le degenerazioni in atto sia in campo cinematografico sia televisivo.

Quella sarà però una seconda fase; non è argomento che possiamo trattare in questa circostanza perchè, se così facessimo, usciremmo dalla *ratio materiae* che ci deve vincolare facendoci considerare il contenuto di questo provvedimento, impedendoci di farne un *omnibus* che non divideremmo anche se ci sono precedenti legislativi in tal senso.

Puntiamo pertanto tutto sulle riforme. Il presidente Valitutti ha affermato con ragionato pessimismo (col pessimismo quindi della ragione che si contrappone al ben famoso ottimismo della volontà) che le riforme non saranno più esaminate in questa aula e saranno affossate.

Io non credo che ciò avverrà perchè ho fiducia nel ministro Lagorio e nei Gruppi che sono qui rappresentati, così come ho grande fiducia nel Presidente che certamente farà di tutto per rendere celere l'*iter* delle riforme ed ho - consentitemelo - fiducia nella Democrazia cristiana e in quell'ufficio spettacolo che alle ore 21 di questa sera ancora dirigo e che, sebbene non sappia se tra dieci minuti lo dirigerò ancora, è per ora fermamente intenzionato, con l'approvazione della segreteria del Partito, a portare avanti le riforme, anzi un unico disegno di riforma.

Pertanto, avremo occasione di ritornare su questi argomenti, di riprendere il dialogo anche con polemiche, mi auguro, corrette. In questa Commissione le polemiche sono state sempre corrette; fuori di qui, specie su certa stampa, non lo sono state e voglio che ciò sia messo a verbale perchè questa è la sede dove sono costretto a rispondere a giornali che non pubblicherebbero neanche, se non ridicolizzandomi, le mie smentite ad affermazioni che voglio benevolmente definire distorte.

Signor Presidente, concludo questa mia dichiarazione di voto affermando che non con felicità, ma per necessità, votiamo questo disegno di legge. Noi abbiamo fissato alcuni obiettivi fondamentali, ho parlato dell'articolo 13 che è una grande conquista comune, ho parlato dell'articolo 14 che, nell'attuale versione, non modifica - secondo il nostro punto di vista - la sostanza dell'articolo 14 che avevamo precedentemente votato, e questo lo dico col sostegno di autorevoli giuristi. Votiamo il disegno di legge nel suo complesso perchè è necessario dare respiro al mondo dello spettacolo in attesa delle urgenti riforme.

VELLA. Noi vogliamo esprimere il nostro voto favorevole al disegno di legge, riconoscendo un particolare merito al Ministro del turismo e dello spettacolo per aver avuto la sensibilità e l'accortezza di guardare a questo settore con particolare attenzione e soprattutto per aver avuto lo spirito di intervenire nella maniera più incisiva possibile per superare situazioni veramente anomale e inaccettabili che vanno a scapito non solo dello spettacolo in senso generale, ma soprattutto degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e di quanti operano nel settore.

In questa dichiarazione di voto mi limiterò a mettere in rilievo i due aspetti più significativi del provvedimento. In primo luogo credo che questo disegno di legge razionalizzi gli interventi dello Stato a favore dei beneficiari. Un altro punto, poi, molto importante da porre in evidenza è quello della programmazione degli spettacoli.

Personalmente sono del parere che la razionalizzazione raggiunta non possa essere negata da alcuno, se considera la creazione del Fondo unico per lo spettacolo, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Con tale determinazione si è realizzata l'armonizzazione e l'unificazione non solo di un capitolo di bilancio, ma si è attribuita una funzione tipica al Ministero che ha queste specifiche competenze. Attraverso il Fondo unico per lo spettacolo certamente si eliminano molte delle confusioni tuttora esistenti nel settore.

Altresì mi pare ben soddisfatta l'esigenza della programmazione attraverso l'istituzione e la conformazione del Consiglio nazionale dello spettacolo. Credo che la programmazione triennale, quindi a medio

termine, consenta di intervenire in questo settore più efficacemente nell'ambito di una visione globale e non frammentaria. Al riguardo, mi consenta il collega del Gruppo comunista, non posso concordare con le sue affermazioni relative all'assenza degli enti locali perchè nel Consiglio nazionale dello spettacolo è prevista una rappresentanza degli enti locali, costituita da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, nonchè da sei rappresentanti dell'ANCI e tre dell'UPI. Pertanto, credo che l'ente locale sia stato tenuto nella dovuta considerazione.

Un'altra caratteristica del disegno di legge che sentiamo di dover evidenziare in questa dichiarazione di voto, riguarda il principio di democrazia e soprattutto l'esaltazione del ruolo del Parlamento in un settore così importante come quello della cultura.

Nel momento in cui andiamo a varare questo disegno di legge per una nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, non possiamo che trarne motivi di soddisfazione allorchè vediamo lo Stato intervenire per dare finanziamenti, contributi ed agevolazioni fiscali a tutti gli enti, associazioni, fondazioni, organismi e imprese operanti nei settori dell'attività cinematografica, teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante. Credo infatti che attraverso questi interventi di natura finanziaria si potrà migliorare l'attività delle nostre istituzioni pubbliche.

PRESIDENTE. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto prima di passare alla votazione finale del provvedimento.

Credo di essere il più vecchio parlamentare presente qui stasera. È da un quarto di secolo, secondo la mia testimonianza diretta e personale, che va avanti la vicenda dei contributi statali allo spettacolo lirico, drammatico e cinematografico. Quasi ogni anno, o biennio, si sono dovuti approvare dei provvedimenti tampone per rinnovare e accrescere i contributi a tale settore, sempre con il riferimento ad una legge organica che sarebbe poi finalmente intervenuta per mettere ordine nella materia.

Oggi, dopo oltre un quarto di secolo, ci troviamo di fronte ad una legge che istituisce il Fondo unico per lo spettacolo, il Consiglio nazionale per lo spettacolo e prevede i criteri per la ripartizione dei fondi, la disciplina e il controllo del Parlamento, nonchè le esecuzioni. Quindi si tratta di una legge organica, ma io ritengo - lo dico perchè resti agli atti - che proprio in ciò consiste la sua estrema pericolosità.

È vero che non avremo più leggi-tampone con l'approvazione di questo provvedimento. Però esso contemporaneamente postula le cosiddette leggi-figlie, le leggi di riforma alle quali ha accennato anche il senatore Valenza, quasi per giustificare la sua astensione. Dopo questa legge dovrebbero essere presentate al Parlamento dal Ministro - ritengo che le stia elaborando, se non l'ha già fatto - le leggi per il riordinamento degli strumenti dello spettacolo in Italia, cioè gli enti lirici, l'Istituto nazionale del dramma antico, e così via. Queste leggi-figlie - l'ho già detto quando annunciiai il voto contrario del mio Gruppo allorchè si approvò in prima lettura il provvedimento in titolo, ora emendato dalla Camera - non verranno mai. Infatti gli stessi interessi - desidero ripeterlo - che si sono coalizzati nel premere ai fini

dell'approvazione di questa legge-madre, che ha non pochi pregi (non direi la verità se non lo mettessi in evidenza), quegli interessi formidabili si coalizzeranno affinché le leggi-figlie non sia approvate dal Parlamento. Questa è una madre, come ho già avuto occasione di dire, destinata a non avere figli, ad essere sterile, a non partorire. Io mi auguro che il Ministro abbia tanta forza politica da portare in Parlamento le leggi-figlie, ma sinceramente non credo che ci riuscirà.

L'articolo 13 è stato esaltato dal senatore Boggio e ne sono talmente sorpreso da sentire il bisogno di chiedergli se non lo confondesse con l'articolo 14, ma poi ho capito che egli si riferiva a quella parte dell'articolo 13 relativa alle quote, alle percentuali. C'è però una prima parte dell'articolo 13 che devo necessariamente rileggere perchè rappresenta la chiave di lettura di questo emendamento: «Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi». Quindi questa è una legge che predispone gli strumenti, le procedure e tutti i meccanismi e sotto questo profilo è una legge organica. È poi una legge di finanziamento, perchè all'articolo 15 prevede gli stanziamenti per tutto il triennio fino al 1987. Nel 1987, onorevole Ministro, se non ci saranno le leggi-figlie basterà approvare una semplice leggina con la quale si stabilisca che fino a quando non saranno presentate e approvate le leggi per il riordinamento dei vari settori - basta farlo con la legge finanziaria - le somme continueranno ad essere erogate. Approvando il disegno di legge in esame diamo un grande contributo alla perpetuazione dell'attuale situazione, in cui prospera il disordine, in primo luogo finanziario. Senatore Covatta, lei sa bene quale è la situazione degli enti lirici in Italia: è una situazione insostenibile.

COVATTA, *relatore alla Commissione*. So anche quale è quella degli enti a partecipazione statale.

PRESIDENTE. Ogni ora ha la sua pena. Noi ci troviamo dinanzi a questa: vogliamo trarre conforto dal riferimento alle altre pene? Dico queste cose perchè le debbo dire, perchè non c'è nessun'altra voce che qui si sia levata, e ne sarei stato molto felice. Non abbiamo sentito nemmeno il Partito comunista; è intervenuto il senatore Valenza, un degnissimo uomo che ha tutta la mia stima e ammirazione, ma si è dovuto praticamente nascondere dietro l'astensione. Egli conosce bene la situazione che con l'approvazione del disegno di legge in esame rischia di perpetuarsi.

Sotto un certo aspetto vi confesso che sarei stato meno preoccupato da un altro provvedimento-tampone, perchè quanto meno avremmo avuto la speranza di varare finalmente l'anno venturo le leggi di riforma dei vari settori e quindi di uscire dal provvisorio, cosa che non si fa con questo provvedimento.

Onorevole Lagorio, lei non ha bisogno delle mie lodi e dell'espressione della mia stima e amicizia, ne può fare benissimo a meno, però le rendo ugualmente questa testimonianza. Io credo nelle sue buone

intenzioni, lei ha fatto una cosa egregia predisponendo questo disegno di legge. Tuttavia, poichè non ha preparato le leggi-figlie - come usiamo chiamarle - questo è un provvedimento estremamente pericoloso. Se le dico ciò, e desidero che resti agli atti, è perchè ho la speranza, onorevole Ministro, che lei anche da questo mio duro dissenso sia incitato a far ogni sforzo per portare in Parlamento le leggi-figlie. Io glielo auguro e me lo auguro nell'interesse del nostro Paese e soprattutto della tutela dello spettacolo in Italia. Con questa legge-madre, se non saranno approvate le leggi-figlie - le leggi di riordinamento dei vari settori cui si è riferito nella sua onestà intellettuale il senatore Valenza - aggraveremo invece di migliorare, la presente situazione.

È per questa ragione che devo esprimere il mio voto contrario al provvedimento in esame. È un no augurale, signor Ministro, che spero lei possa accogliere.

DEL NOCE. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per annunciare la mia astensione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America» (1258)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America».

Prego il senatore Del Noce di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DEL NOCE, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge si illustra da sè. Nel 1992 ricorre il V Centenario della scoperta dell'America, avvenimento che coinvolge il mondo intero. L'Italia non può non partecipare all'evento celebrativo dell'impresa di un grande italiano che ha avuto effetti e risonanza su tutta la civiltà moderna. Pertanto, come relatore, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, invitando il senatore Taviani, presente tra noi, il quale riveste la carica di presidente della Commissione scientifica istituita nell'ambito delle celebrazioni colombiane, ad illustrare il programma predisposto dalla Commissione medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAVIANI. Vorrei precisare che il comitato nazionale richiamato all'articolo 1, e costituito con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1982, è presieduto dal Presidente del Consiglio ed ha come vice presidente il Ministro per i beni culturali e ambientali. Nel comitato nazionale opera una commissione scientifica della quale sono

Presidente, il cui compito è quello di riferire al comitato, il quale, a sua volta, riferisce al Ministro per i beni culturali e ambientali, sul modo come impiegare la prevista somma di 40 miliardi nel corso degli otto esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1985.

Posso anticipare al Parlamento, perchè è bene che sia messo al corrente, quali sono i programmi relativi alla ripartizione dei fondi, secondo le intenzioni definite dalla Commissione scientifica.

Premetto, innanzitutto, che non esista assolutamente un problema di spesa per il funzionamento del comitato e della commissione scientifica, in quanto i rispettivi membri sono a carico degli enti pubblici o privati che rappresentano oppure prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

Il programma che la commissione scientifica ha elaborato e il comitato ha approvato è il seguente.

È in primo luogo prevista una seconda raccolta colombiana. Come è noto, cento anni fa fu pubblicata la grande raccolta colombiana di nove volumi *in folio*, che ancora oggi rappresenta un importante patrimonio culturale. La seconda raccolta dovrebbe essere composta da 20-24 volumi dal formato più o meno di un'enciclopedia, quindi di tipo più popolare e di maggiore accesso. A quanto già contenuto nella prima raccolta, si vorrebbe aggiungere qualche elemento nuovo e qualche aggiornamento, come ad esempio la pubblicazione dei diari di Colombo in spagnolo e in italiano, la pubblicazione delle storie di Las Casas, ancora non disponibili in lingua italiana, e così via. È prevista anche la collaborazione di alcuni validi studiosi stranieri, in particolare di quattro spagnoli e di due dominicani, ovviamente con le opportune traduzioni.

Si prevede che la spesa per questa seconda raccolta colombiana non superi i due miliardi, trattandosi soprattutto di spese di pubblicazione a cura dell'Istituto poligrafico dello Stato e, pertanto, senza la interferenza di interessi da parte di aziende private editoriali.

Il secondo punto del programma prevede la qualificazione colombiana dei saloni nautici degli anni 1990, 1991 e 1992 di Genova. Tale qualificazione non dovrebbe comportare sensibili spese perchè i saloni nautici naturalmente si autofinanziano. Inoltre, si intende dedicare a Colombo l'Euroflora del 1991, per la quale, però, sarà necessaria una spesa, soprattutto per il reperimento di piante del periodo precolombiano.

Inoltre, si prevede un congresso di colombisti, che si svolgerà a Genova e a Roma tra il 1992 e 1993, il quale avrà un certo costo, anche se non particolarmente elevato. Si prevede anche che una nave militare possa visitare i porti dell'America del sud e dell'America del nord, con una piccola mostra di cimeli e documenti colombiani; la nave dovrebbe essere fornita dal Ministero della difesa e, pertanto, le spese corrispondenti dovrebbero essere a carico di quel Ministero più che di quello per i Beni culturali e ambientali. Saranno prese altre iniziative di carattere scolastico ma non comporteranno grandi spese.

Arrivo infine al punto della spesa più incidente ed importante, che riguarderà l'Esposizione sulle scoperte marine da tenersi a Genova nel 1992.

Devo dire che l'accusa rivolta all'Amministrazione comunale di Genova di aver perso l'autobus per l'esposizione universale non regge.

La città di Genova, infatti, non è in grado di ospitare un'esposizione del genere perchè mancano le aree necessarie. Ben poche città italiane, del resto, possono organizzare una esposizione come quella che può permettersi di ospitare Siviglia. Non c'è quindi alcuna possibilità di tenere a Genova l'esposizione universale qualora Chicago rinunciassero. È meglio togliersi questa idea dalla testa, perchè non è attuabile.

L'esposizione che dovrebbe aver luogo sarà invece relativa alle scoperte geografiche avvenute dal 1450 (epoca in cui i portoghesi, contro i dogmi della geografia classica e medioevale, scoprirono che nell'emisfero sud c'era vegetazione e popolazione) al 1525, quando Magellano e i suoi superstiti realizzarono il periplo del globo. L'esposizione dunque si occuperà di quel periodo; essa sarà ovviamente limitata, ma anche costosa. Il Comune di Genova ha già dato l'incarico di condurre degli studi in proposito e si pensa che le collocazioni non saranno univoche. Sarà difficile, cioè, poter realizzare l'esposizione in un solo ambiente, se ne dovranno invece occupare diversi nell'ambito della città di Genova. Tra gli altri si potrà utilizzare la Sala Colombiana che è un modello nel mondo per il modo in cui i documenti sono esposti e protetti. Ritengo che almeno i tre quarti dell'intera spesa saranno devoluti a questa opera. Non è necessario ricordare che l'amministratore dei fondi compete al Ministero dei beni culturali e non alla commissione scientifica che si limita a dare dei pareri e delle indicazioni.

Insieme all'opposizione, dovrei sostenere, come avevamo già fatto in passato, che occorre stanziare maggiori fondi; mi rendo conto però, avendo fatto a suo tempo il Ministro del tesoro, che è bene prendere subito quello che viene dato, altrimenti si rischia di non avere neanche quello. Inoltre mi auguro e spero che per questa esposizione possa affluire denaro anche da parte di enti privati. Le fondazioni Agnelli ed Olivetti sembrano disposte a farlo, così come la Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Possono poi intervenire altre banche e alcuni enti stranieri, sebbene, per quanto riguarda questi ultimi, io non mi faccia molte illusioni. Non è da escludere inoltre che il Governo, in un secondo tempo, possa aumentare i suoi stanziamenti. Indubbiamente, con quaranta miliardi sarà difficile realizzare una grande esposizione; è opportuno però che il disegno di legge in titolo sia approvato, almeno per poter cominciare a lavorare. Appena passate le elezioni, quella che sarà l'amministrazione comunale di Genova potrà riprendere il suo compito e contare sulla disponibilità dei primi fondi. Altrettanto potrà fare il Poligrafico dello Stato per mettere in edizione le varie opere della Nostra raccolta colombiana: si pensa che le prime di esse dovrebbero venire consegnate al Poligrafico nel 1986 e pubblicate nel 1987.

È chiaro che queste iniziative non esauriscono le celebrazioni colombiane, rimanendo un larghissimo spazio per la Regione Liguria - che già partecipa con l'«Euroflora» -, per il comune, che ha indetto un congresso scientifico per il prossimo ottobre, e per il teatro, mentre lo Yacht Club di Rapallo intende già indire una *Columbus cup*. Nel 1892 furono le iniziative private a provvedere a tutto. Il Sindaco di Genova si vantò con il Re che ogni cosa era stata fatta con i soldi dei soli genovesi. Allora però Genova, insieme a Milano, era la città più ricca d'Italia, mentre oggi non è più così. Attualmente Genova non è una città povera,

è anzi una città più benestante di altre, ma non ha più le disponibilità di un tempo.

Come dicevo, rimane un immenso campo, aperto a privati e ad enti locali. Firenze, per esempio, potrà realizzare delle manifestazioni riguardanti Vespucci; ad Amelia, in Umbria, si pensa di celebrare monsignor Geraldini che fu uno dei tanti protettori di Colombo.

La Commissione scientifica ed il Comitato possono dare dei pareri, ma ovviamente è nostra intenzione mantenere il programma su queste linee, altrimenti si rischia di debordare e di non utilizzare correttamente i quaranti miliardi a disposizione dal disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Del Noce ed il presidente Taviani. Vorrei, ora fornire alcune informazioni aggiuntive. Il Comitato nazionale per celebrare il quinto centenario della scoperta dell'America, costituito il 12 ottobre 1982, ha predisposto un programma molto incisivo e significativo, non tanto per la sua ricchezza, quanto per la qualità delle manifestazioni, già in gran parte illustrate dal presidente Taviani.

La spesa prevista dal disegno di legge in esame è di quaranta miliardi distribuiti in otto esercizi. Per i primi due miliardi, stanziati per il 1985 e per i cinque miliardi concessi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mentre per gli esercizi successivi si rinvia alla legge finanziaria.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato già detto dai presidenti Taviani e Valitutti e dal relatore Del Noce; vorrei cercare solo di giustificare l'esiguità della previsione finanziaria, oggettivamente molto inferiore a quella di altri paesi, della Spagna in particolare. Non potendo garantire una disponibilità maggiore, il governo ha pensato che questo stanziamento potesse costituire il fulcro centrale per altre iniziative collaterali che il Comitato scientifico nazionale per le celebrazioni provvederà a conglobare.

PRESIDENTE. Do lettura del parere favorevole della 5^a Commissione bilancio e programmazione economica: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in oggetto, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole».

Do lettura anche del parere favorevole pervenuto dalla 3^a Commissione affari esteri: «La Commissione affari esteri, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di concordare con i criteri che presiedono alle iniziative e alle manifestazioni programmate nel quadro della celebrazione del quinto centenario della scoperta dell'America, iniziative che daranno prestigio al nostro paese, ed esprime quindi parere favorevole per quanto di sua competenza».

Anche la 6^a Commissione, per via breve, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole.

La 1^a Commissione, affari costituzionali, non ha fatto in tempo ad inviare il proprio parere, e, poichè il termine è scaduto, siamo autorizzati a procedere.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le celebrazioni del V Centenario della scoperta dell'America, intese a favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e della civiltà di prevalente matrice latina che dalla scoperta ha ricevuto particolare impulso, sono realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo il programma predisposto dal comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le iniziative e le manifestazioni comprese nel programma di cui al precedente comma 1 potranno tra l'altro riguardare:

- attività editoriali;
- attività espositive;
- interventi di restauro sui beni di interesse storico e artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo Colombo;
- attività congressuali;
- attività scientifiche e culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V Centenario della scoperta dell'America viene ricordato;
- collaborazione con enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera colombiana.

È approvato.

Art. 2.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare l'esecuzione di determinate iniziative o manifestazioni alla regione Liguria, al comune di Genova, ad altri enti locali, nonchè ad istituzioni culturali, mettendo a disposizione di questi le somme occorrenti.

2. Gli enti affidatari di cui al precedente comma 1 presenteranno il rendiconto delle somme ricevute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per il riscontro di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti, entro tre mesi dal definitivo compimento dell'iniziativa o manifestazione ad essi affidata.

È approvato.

Art. 3.

1. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate appartengono allo Stato.

2. Per tutta la durata delle manifestazioni, le opere stesse potranno essere date in gestione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, alla regione Liguria, al comune di Genova e ad istituzioni culturali.

È approvato.

Art. 4.

1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da ripartire in otto esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1985.

2. All'onere relativo al triennio 1985-1987, pari a lire 2 miliardi per il 1985 ed a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

3. Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora alla votazione finale.

VALENZA. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Dalla relazione del senatore Del Noce e dalla dettagliata esposizione del senatore Taviani, mi sembra emergere un progetto molto valido dal punto di vista scientifico ed anche rigoroso dal punto di vista delle dimostrazioni organizzative del bilancio, sia dalla parte delle entrate sia dalla parte delle spese e anche della gestione finanziaria.

Mi sembra pertanto che la realizzazione di questo progetto costituisca un fatto culturalmente e scientificamente molto positivo per il nostro paese ed esprimo pertanto voto favorevole a nome del mio Gruppo.

BOGGIO. Mi associo a quanto detto dal collega Valenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 21,40.